



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 30/03/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19:45** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **14** Consiglieri (giusta verbale di deliberazione n.3 del **30/03/2022**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti gli Assessori: Negri Gloria e Pavesi Ivano.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA	Presente
ALBERINI DANIELE	Assente
BACCHIAVINI LUCA	Presente
BENATTI DIRCE	Presente
CAVAZZONI ELEONORA	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente
MAESTRI GABRIELE	Presente
MANTOVANI ROBERTA	Presente

MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Deliberazione n. 8 del 30/03/2022

Servizio Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Si dà atto che durante la trattazione di punto n. 1 entra il Consigliere Murgia Pietro. Il numero dei presenti ascende a 15 unità;

Si dà atto che durante la trattazione del punto n. 2 entra il Consigliere Alberini Daniele. Il numero dei presenti ascende a 16 unità.

Si dà atto che all'inizio della trattazione del punto n. 7 esce il Consigliere Medici Alessandra. Il numero dei presenti discende nuovamente a 15 unità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 738 della legge 160/2019:

- 1) aliquota 4,9 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 7,6 per mille per gli immobili e relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il I° grado;
- 3) aliquota 9,0 per mille per i fabbricati ad uso abitativo diversi dai precedenti e pertinenze (compresi fabbricati vuoti, locati e a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero, quelli regolarmente assegnati degli ex IACP);
- 4) aliquota 8,6 per mille per terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- 5) aliquota 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati;
- 6) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui al comma 750 Legge 160/2019;
- 7) aliquota 8,6 per mille, aliquota ordinaria per altri immobili diversi dai precedenti.

DATO ATTO che, per l'anno 2021, il Comune di Guastalla non ha deliberato le aliquote IMU e che pertanto, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, le aliquote deliberate per l'anno 2020 sono state tacitamente prorogate anche per il 2021;

CONSIDERATO CHE la Legge n. 160 del 2019, all'articolo 1, comma 751, dispone che "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."

PRESO ATTO pertanto che dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756,

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto ministeriale di cui al citato comma 756 non è ancora stato approvato;

CONSIDERATO che gli equilibri di bilancio sono comunque garantiti in ragione dell'esigua quota oggetto di esenzione e dei criteri di prudenza nelle stime effettuate con le previsioni di bilancio 2022_2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2022;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

<p><u>4,9 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>ESENTE</u></p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In</p>

	<p>caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>
<p><u>7,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>entro il 30 giugno 2023</u>. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA (Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019)</u></p>

	<p>Ai sensi del c. 747 lett. c, L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<u>9,0 per mille</u>	<p>ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE FATTISPECIE PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutti gli immobili della categoria "A" esclusi gli A10, diversi da quelli compresi nelle fattispecie precedenti, quindi quelli locati con regolare contratto, quelli vuoti e quelli tenuti a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C6 e C/7, una per tipo).</p> <p>Si applica altresì alle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per tali immobili, ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%</p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>
<u>8,6 per mille</u>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle</p>

	<p>precedenti.</p> <p>FABBRICATI</p> <p>A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito (diversi dalle pertinenze) C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (diversi dalle pertinenze) C/7 Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti (diversi dalle pertinenze) D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. Fabbricati del gruppo B</p> <p>N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,76 % quale riserva allo Stato; - 0,10 % quale riserva al Comune.
8,6 per mille	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</p> <p>Si applica alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli tenuto conto che:</p> <p>-----</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge 160/2019.
--------------------	---

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al Funzionario Responsabile individuato dall'Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :

- 1) favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi, Giacomo Spatazza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 2) favorevole, dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che non intervenendo di fatto modifiche rispetto alle precedenti aliquote, se non per espressa disposizione di legge, sulla presente deliberazione non occorre il parere preventivo dell'organo di revisione, considerato anche che il presente atto è adottato al solo scopo di non indurre in errore i contribuenti nel calcolo delle aliquote a decorrere dall'anno 2022;

Uditi in proposito gli interventi e le osservazioni espresse dai consiglieri intervenuti alla discussione, come da registrazione del verbale di seduta in atti;

CON n. 14 voti favorevoli, n. 1 contrario (Allegretti Vanni) e n. 0 astenuti legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

D E L I B E R A

A) di approvare per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

<u>4,9 per mille</u>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<u>ESENTE</u>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la</p>

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE

La casa familiare **assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

	ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>7,6 per mille</u>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>entro il 30 giugno 2023</u>. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA (Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019)</u></p> <p>Ai sensi del c. 747 lett. c, L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<u>9,0 per mille</u>	<p>ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE FATTISPECIE PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutti gli immobili della categoria "A" esclusi gli A10, diversi da quelli compresi nelle fattispecie precedenti, quindi quelli locati con regolare contratto, quelli vuoti e quelli tenuti a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero e relative pertinenze nel</p>

	<p>numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C6 e C/7, una per tipo).</p> <p>Si applica altresì alle abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per tali immobili, ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%</p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>
<p>8,6 per mille</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p>FABBRICATI</p> <ul style="list-style-type: none"> A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito (diversi dalle pertinenze) C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (diversi dalle pertinenze) C/7 Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti (diversi dalle pertinenze) D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>Fabbricati del gruppo B</p> <p>N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,76 % quale riserva allo Stato; - 0,10 % quale riserva al Comune.
<p>8,6 per mille</p>	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</p> <p>Si applica alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli tenuto conto che:</p> <p>-----</p> <p>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

B) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

C) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) DI DARE ATTO che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge in materia.

E) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana".

F) DI DICHIARARE ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che scrivente Organo collegiale, il Responsabile che espresso il parere e l'istruzione della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

G) DI DICHIARARE con apposita e separata votazione (n. 14 voti favorevoli; n. 1 contrario: Allegretti Vanni; n. 0 astenuti) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 544/2022 dell'Servizio Tributi ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 01/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 544/2022 dell'Servizio Tributi ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 01/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005



AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO

Servizio Segreteria

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 8 del 30/03/2022

Servizio Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 07/04/2022 al 22/04/2022

Guastalla li, 26/04/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario

Scaravelli Dott.Marco

con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005